

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORIZZATA CON ORDINANZA CAUTELARE N. 2690/2025 del 15 LUGLIO 2025 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA MILANO SEZIONE QUINTA – pubblicata IN DATA 16 LUGLIO 2025 CHE DISPONE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRAMITE LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", dell'intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, su richiesta dall'avv. Ida Tomasiello del Foro di Avellino, nella qualità in atti;

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR LOMBARDIA MILANO SEZIONE QUINTA -REG.RIC. n. 00339/2025;

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

Parte ricorrente: Miraglia Tiziana;

Parti intimare:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (CF: 80185250588) in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** Direzione Generale, in persona del D.G. p.t., con sede in Milano; alla Via Polesine, n.13; nonché, ai sensi dell'art. 12 bis D.L. n. 68/2022, **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (CF:80415740580)** in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma alla Via Venti Settembre, n. 97; **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Largo Chigi 19; tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Milano alla Via Freguglia n. 1,

nonché

in qualità di controinteressati, contro:

del Prof. O. C.; nonché “Devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Lombardia”, come in atti specificato.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati:

***L'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia e/o concessione di ogni altra idonea misura cautelare, - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lombardia m.pi.AOODRLO.RegistroDecreti.U.0002995.17-09-24 del 17-09-2024 con cui è stata disposta l'approvazione della graduatoria di merito del concorso DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A048 “SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO” per la Regione Lombardia; - della graduatoria di merito del concorso de quo nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; -della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata; **nonché avverso il silenzio diniego** formatosi in data 24.10.2024 sull'**istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 24.09.2024**, avente ad oggetto la graduatoria impugnata e i candidati con punteggio uguale e/o inferiore alla ricorrente pari a 188 punti; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.*

Motivi di ricorso:

Con atto di ricorso parte ricorrente lamenta: ***Erroneità della formazione della graduatoria vincitori - violazione dei principi di trasparenza amministrativa– illegittimità del silenzio/diniego- non corretto esercizio del potere – incoerenza della procedura valutativa e relativi esiti ed incongruenza con le disposizioni della lex specialis di concorso – violazione della riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del d.m. n. 205/2023, violazione del soccorso istruttorio, eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. violazione della par condicio – violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 3 e dell'art. 3 Cost.***

Si evidenzia, anche con riferimento alla **PROVA DI RESISTENZA e alla ISTANZA CAUTELARE**, che parte ricorrente ha interesse ad impugnare la graduatoria vincitori e il silenzio/diniego sulla relativa istanza di accesso agli atti, posto che in mancanza di specifica indicazione di titoli di preferenza e/o di riserva dei candidati con voto inferiore a 188 punti, il punteggio già conferitole le consentirebbe di posizionarsi in posizione utile al fine della collocazione nella graduatoria vincitori, come sopra specificato, con conseguente diritto alla stipulazione del contratto di lavoro per l'accesso al ruolo su posto comune (CDC A048), tanto anche con specifico riferimento al periculum in mora.

- Sul fumus boni iuris, si osserva che la ricorrente, inoltre, ha conseguito un punteggio pari a 188 punti (70 p. prova scritta, 70 p. prova orale, 48 p. convalida titoli e servizio prestato). E, altresì, in possesso dei requisiti di cui alla riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023 come richiamato nell'art. 9 del decreto m.pi. AOODPIT.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0002575.06.12.2023, avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (come dettagliati in domanda e valutati dal sistema informatico e dalla Commissione di esame), nonché dei titoli preferenziali indicati in domanda.

- Risultano, infatti, convalidati dal Sistema informatico della procedura e dalla Commissione, come da documentazione allegata, ben 10 anni di servizio sulla specifica classe di concorso A048, integranti i requisiti di cui alla predetta riserva e nel dettaglio: [.....]

Orbene, nella graduatoria impugnata risultano inseriti come vincitori dalla posizione n. 155 a 205, candidati con punteggio inferiore a quello della ricorrente, di cui ben 26 candidati inseriti dalla posizione n. 161 senza alcun titolo di riserva e/o preferenza.

Appare, pertanto, necessario ai fini di una compiuta difesa verificare le ragioni della mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria, pur in possesso di punteggio utile e dei requisiti di cui alla mentovata riserva, come da specifica istanza di accesso agli atti, su cui si è formato silenzio diniego.

Violazione e falsa applicazione art. 2, art. 22, 24 l. n. 241/1990

Il comportamento inerte tenuto dall'Autorità intimata integra gli estremi dell'illegittimo silenzio, non essendosi l'amministrazione resistente pronunciata sulla legittima istanza di accesso agli atti e documenti della procedura concorsuale e, segnatamente sulla graduatoria impugnata, sulla mancata inclusione della ricorrente in possesso di punteggio superiore e dei requisiti per la riserva del 30% di cui al bando, con specifico riferimento ai nominativi decretati vincitori con punteggio uguale e/o minore a 188 punti, con specifica indicazione dei motivi che ne hanno legittimato l'inserimento in graduatoria, ancorché in possesso di un punteggio uguale e/o minore a 188 punti, in danno della istante.

In punto di accesso agli atti, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa afferma che in virtù dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere. Sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale **astratto interesse** che ricollegli comunque la domanda d'accesso ai documenti richiesti. [...]. Nel caso in esame, il silenzio dell'amministrazione provoca altresì un danno concreto e attuale, nonché una illegittima violazione e/o compressione del diritto di difesa, non essendo possibile rinvenire nel provvedimento di approvazione né nella graduatoria impugnata, oggetto dell'istanza di accesso agli atti, elementi utili a legittimare la esclusione della ricorrente, come già detto, in possesso di un punteggio superiore a tutti i candidati dalla posizione n. 155 a 205, di cui ben 26 candidati inseriti dalla posizione n. 161 inseriti senza alcun titolo di riserva e/o preferenza, nonché in possesso dei requisiti di cui alla riserva del 30% di cui all'allegato Bando.

In punto di violazione della par condicio e di erronea compilazione della graduatoria di merito. Eccesso di potere violazione del principio di imparzialità e trasparenza amministrativa [.....] Risulta, pertanto, evidente l'interesse a ricorrere per contestare l'illegittimità della esclusione della ricorrente e/o la erroneità della collocazione in graduatoria per effetto del punteggio già conseguito di 188 punti rispetto ai candidati con punteggio inferiore senza alcuna indicazione del titolo di riserva”.

4. Indicazione dei controinteressati:

in qualità di controinteressati, contro:

il Prof. C.O.; nonché Devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Lombardia”, come sopra specificato, che verrebbero pregiudicati dall’accoglimento del ricorso;

5. Indicazione e testo integrale ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'**ordinanza collegiale n.2690/2025 (RG 00339/2025) del Tar Lombardia Milano Sezione Quinta**, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, che ha così statuito: “**ORDINANZA** sul ricorso numero di registro generale 339 del 2025, proposto da Miraglia Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Ida Tomasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; **contro** Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio, via Freguglia, 1; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, non costituiti in giudizio; **nei confronti** Oronzo Conte, non costituito in giudizio; **per l'annullamento** - del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Lombardia del 17-09-2024 con cui è stata disposta l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Lombardia; - della graduatoria di merito del concorso de quo nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; - della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata; II) avverso il silenzio diniego formatosi in data 24.10.2024 sull'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 24.09.2024, avente ad oggetto la graduatoria impugnata e i candidati con punteggio uguale e/o inferiore alla ricorrente pari a 188 punti; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che - la ricorrente ha impugnato il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lombardia del 17-09-2024 con cui è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Lombardia, nella parte in cui non risulta inserita tra i candidati vincitori; - espone di aver superato tutte le prove con un punteggio totale di 188 punti, ma di non essere inserita in graduatoria, ancorchè in possesso di un punteggio superiore a tutti i candidati dalla posizione n. 155 a 205, di cui ben 26 candidati inseriti dalla posizione n. 161 inseriti senza alcun titolo di riserva e/o preferenza;- lamenta altresì il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023, per aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti; Con ordinanza collegiale n.1872 del 28.5.2025 è stato chiesto all'USR - Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco, il deposito di “documentati chiarimenti sui fatti di causa” e accolta “la domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a., in quanto le richieste documentali della ricorrente non hanno natura né generica né massiva, avendo circoscritto la richiesta ai documenti e/o provvedimenti del procedimento relativo alla formazione della graduatoria limitatamente ai vincitori con punteggio uguale e/o minore a 188 punti, al fine di comprendere la ragione del loro inserimento”; Preso atto che ad oggi l'Amministrazione non ha depositato in giudizio la relazione richiesta, né ha riscontrato la domanda di accesso; Ritenuto di richiedere all'USC - Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco, il deposito di documentati chiarimenti sui fatti di causa, precisando che il predetto Ufficio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, dovrà depositare quanto sopra richiesto entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente, con espresso avvertimento che l'eventuale inadempimento sarà valutato anche ai sensi dell'art 116 c.p.c.; Ritenuto di accogliere la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti posizionati nella graduatoria finale del concorso in esame, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità: a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla

pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione della Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;*
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A048 "scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado" per la Regione Lombardia,*
- il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione della domanda cautelare;*
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;*

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

*Ritenuto altresì di autorizzare fin da ora parte ricorrente a notificare mediante pubblici proclami eventuali ulteriori e successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso i decreti di approvazione delle nuove graduatorie, redatte a seguito del collocamento di nuovi candidati, inseriti in forza di scorrimento per rinuncia o di provvedimento dell'Amministrazione; Ritenuto di rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) dispone che l'USR della Lombardia per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, depositi in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente. Dispone la notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. **Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025**".*

Si specifica, altresì, che "lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo";

Si avvisa, infine, che "la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza";

Si allega:

- Ordinanza collegiale n. 2690/2025.

avv. Ida Tomasiello